

Regolamento della Consulta per la Cultura

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 del 13/3/2007

Art.1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA CULTURA

E' costituita in Ozzano dell'Emilia la Consulta per la Cultura, organismo consultivo di partecipazione, avente sede presso il Municipio del Comune di Ozzano dell'Emilia, Viale della Repubblica n.10

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta per la Cultura.

Art. 2 - FINALITÀ DELLA CONSULTA

La Consulta per la Cultura, di seguito denominata "Consulta", non ha fini di lucro e si prefigge di mettere in relazione le associazioni culturali ed i vari soggetti impegnati in campo culturale relativamente ai temi ed ai progetti di loro interesse, con la finalità di perseguire la crescita culturale della comunità ozzanese, nel rispetto delle differenti sensibilità ed opinioni, della normativa vigente ed in particolare del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati".

La Consulta si configura come un organismo di consultazione e di supporto all'Assessorato alla Cultura nella realizzazione dei programmi culturali, approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – AZIONI ED ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Le azioni e le attività della Consulta faranno riferimento a quelli che sono gli indirizzi fondamentali dell'Assessorato della Cultura, fra cui:

- a) continuazione della ricerca delle radici storiche locali di Ozzano fino al nostro più recente passato;
- b) conoscenza e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, ambientali e naturalistici del territorio ozzanese;
- c) promozione delle espressioni artistiche legate a musica, teatro, danza, arti figurative, sviluppando quelle già presenti e favorendo la nascita di nuove proposte;
- d) attenzione alle culture di altri paesi, favorendo l'educazione all'interculturalità;
- e) coinvolgimento di tutti i cittadini agli eventi culturali via via proposti.

Art. 4 - ADESIONI ALLA CONSULTA

Possono aderire alla Consulta le Associazioni ed i Soggetti Pubblici e Privati, che svolgano prevalentemente attività culturali e che siano iscritte all'Albo Comunale di cui al vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati".

Possono altresì aderire alla Consulta cittadini ozzanesi che si siano distinti nella pratica o nella promozione di attività culturali, storiche ed artistiche, previa designazione del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo (vedi anche art. 6). Ogni componente della Consulta mantiene la propria totale indipendenza ed autonomia: l'adesione alla Consulta ha carattere libero e volontario.

Art. 5 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono Organi della Consulta:

- I. L'Assemblea Generale
- II. Il Consiglio Direttivo
- III. Il Presidente

Gli organi della Consulta, una volta nominati, restano in carica fino al termine del mandato amministrativo ed esercitano le loro funzioni ordinarie fino al giorno precedente l'insediamento della nuova Consulta.

Art.6 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita di diritto dai rappresentanti delle Associazioni e dai Soggetti di cui all'art.4: ciascuno di essi può designare un membro effettivo ed un membro supplente.

L'Assemblea Generale sarà ratificata dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Dell'Assemblea Generale, ai sensi del precedente art. 4, fanno parte altresì le personalità distintesi nella pratica o nella promozione di attività culturali, storiche ed artistiche, previa designazione del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Di fatto, l'Assemblea Generale costituisce la Consulta.

Ai lavori dell'Assemblea Generale partecipano di diritto – senza facoltà di voto – l'Assessore alla Cultura, eventualmente un suo Delegato (che in sua assenza ne assumerà le funzioni) ed un componente dell'Ufficio Cultura che fungerà da segretario verbalizzante. In assenza di quest'ultimo, l'Assemblea può eleggere, tra i presenti, un segretario supplente che avrà il compito di redigere un verbale sintetico dell'incontro in corso.

Nella prima seduta – presieduta dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato - l'Assemblea Generale elegge il Presidente, il Vice-Presidente e tre Consiglieri membri del Consiglio Direttivo. Tali elezioni saranno successivamente ratificate dal Sindaco.

L'Assemblea Generale si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno. Ad avvenuta nomina degli Organi, l'Assemblea Generale è presieduta e convocata dal Presidente; deve essere altresì convocata a seguito di richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi. Le riunioni dell'Assemblea Generale hanno validità quando siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione da almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Assemblea Generale approva, per quanto di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.

Compiti dell'Assemblea Generale:

- a) Esaminare annualmente i programmi ed i progetti delle attività culturali sollecitati dall'Amministrazione Comunale o proposti all'Amministrazione dai componenti della Consulta, da organismi esterni e/o da singoli cittadini che operano in campo culturale, ricercando il massimo coordinamento dei tempi e delle risorse e promuovendo la collaborazione fra soggetti diversi, pubblici e privati.
- b) Trasmettere alla Giunta Comunale un parere non vincolante su come sostenere le iniziative culturali proposte, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dalle leggi vigenti e dal "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati".
- c) Discutere proposte ed istanze di promozione culturale, contribuendo alla definizione delle scelte dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale ed artistico.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai 3 Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale nella prima seduta fra i suoi componenti, di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Segretario che avrà il compito di redigere verbali sintetici delle riunioni del Consiglio stesso. Copia dei verbali delle riunioni devono essere inviati all'Assessorato di competenza.

Ad avvenuta nomina degli Organi, il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente; deve essere altresì convocato a seguito di richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno validità quando siano presenti almeno tre degli aventi diritto.

Ai lavori del Consiglio Direttivo, possono partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore alla Cultura e/o un suo delegato.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Formulare proposte all'Assemblea Generale.
- b) Attuare indirizzi e programmi della Consulta.
- c) Curare i rapporti con l'Assessorato alla Cultura.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante ufficiale della Consulta. Ad avvenuta nomina degli Organi, convoca le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni e dà esecuzione ai programmi della Consulta.

Il Presidente mantiene i collegamenti fra le associazioni e le personalità aderenti alla Consulta, e fra questi e l'Amministrazione Comunale.

In ogni caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA', DECADENZE, DIMISSIONI

Non possono essere designati quali membri negli Organi della Consulta: Consiglieri ed Assessori comunali, provinciali e regionali, Parlamentari, Segretari di partiti politici, Ministri del culto.

Qualora un componente degli Organi della Consulta sia assente ingiustificato per tre volte consecutive decade di diritto dall'Organo di appartenenza. Le dimissioni di un componente degli Organi della Consulta vanno comunicate in forma scritta al Presidente. In seguito a decadenza o a dimissioni, il Presidente (o in assenza il Vice-Presidente) provvederanno ad avviare le procedure di sostituzione del membro decaduto o dimissionario, secondo quanto definito nei precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.